

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.30-2023/PC

IL NUOVO ELENCO DEI DELEGATI E DEI CUSTODI

di Alberto Crivelli

(Approvato dalla Commissione Studi Processuali il 20 marzo 2023)

Abstract

Questo breve lavoro affronta i principali aspetti innovativi che caratterizzano il nuovo disposto dell'art. 179-ter, disp. att., cpc, norma entrata in vigore il 1° marzo 2023 e che rivede integralmente le modalità di iscrizione all'elenco di delegati e custodi e le regole per il relativo controllo. Sono affrontate anche le principali problematiche interpretative aperte dal nuovo testo della suddetta norma.

Sommario: 1. Osservazioni generali ed ambito di applicazione – 2. I requisiti per la prima iscrizione – 3. In particolare: le pregresse esperienze – 4. In particolare: la frequentazione di corsi e scuole. Le nuove linee guida della SSM – 5. I requisiti soggettivi. In particolare: la “residenza” nel circondario – 6. Il comitato per la formazione degli elenchi. La conferma dell'iscrizione – 7. Diritto all'iscrizione e rotazione degli incarichi – 8. Cancellazioni e sospensioni – 9. Diritto intertemporale.

1. Osservazioni generali ed ambito di applicazione.

La riforma del codice di rito ha determinato la riscrittura dell'art. 179-ter, disp. att., norma che dal 2016 era in attesa di essere attuata, attraverso l'istituzione del nuovo elenco dei delegati e l'affidamento della relativa formazione da parte di una commissione a livello distrettuale.

Secondo la relazione illustrativa la riscrittura della disposizione si deve essenzialmente all'incompletezza della pregressa disciplina di rango primario, che non attribuiva copertura normativa ad alcuni aspetti essenziali della materia (si fanno gli esempi delle modalità di esercizio del potere di vigilanza, dei presupposti per disporre la cancellazione dall'elenco, dei requisiti del primo popolamento, effettivamente non ricompresi nel perimetro dell'articolo), i quali non potevano dunque essere rimessi alla regolazione secondaria, il ricorso alla quale era espressamente escluso dall'articolo 179-ter, disp. att., cpc, vecchio testo, che richiamava invece un decreto non regolamentare.

Sotto il peso della scarsa ragionevolezza che la caratterizzava, la disposizione è stata riscritta, inserendola, con non poco sforzo interpretativo, nel quadro della delega di cui all'art.1, commi 12 e 16 della legge n. 206/2021.

In verità il comma 12 non fa alcun cenno alla nostra materia, ma riferito com'è in generale alle modifiche al libro III del codice di rito, mentre il comma 16 si occupa essenzialmente del consulente tecnico (in particolare stabilendo che sia rivisto il percorso di iscrizione, favorendo l'accesso ai più giovani, distinguendo le figure professionali, anche tramite l'unificazione o

l'aggiornamento degli elenchi, creando un albo nazionale unico, favorendo la mobilità fra le varie corti d'appello, prevedendo la formazione continua, tutelandone la salute, istituendo presso le corti d'appello una commissione per il controllo della regolarità delle nomine: come si vedrà solo la parte relativa alla riforma del percorso d'iscrizione e formazione pare oggetto della disposizione novellata), che a dire il vero ha poco a che spartire col delegato, se non l'essere entrambi ausiliari del giudice.

Comunque, l'intervento era atteso e necessario, al fine appunto di superare il dato testuale precedente.

La disposizione che si commenta (28 febbraio 2023), opererà per i procedimenti introdotti successivamente (cfr. *infra*), il che significa che quelli introdotti anteriormente continueranno anche sotto tale profilo ad essere disciplinati dalle vecchie disposizioni, nel senso che si preciserà *infra*, § 9.

Sull'applicabilità o meno della disposizione in materia di procedure concorsuali, si rimanda ad un successivo approfondimento.

La norma peraltro trova applicazione anche al di là del perimetro del conferimento delle deleghe di cui agli artt. 591-*bis* e 534-*bis*, c.p.c., poiché come previsto espressamente dal nuovo testo dell'art. 559, c.p.c., anche il custode che viene nominato in sostituzione del debitore deve essere scelto utilizzando l'elenco di cui all'art. 179-*ter*, disp. att., c.p.c., a meno che la scelta non ricada sugli Istituti per le vendite giudiziarie. A parte tale ultima ipotesi, mi pare che l'opzione del legislatore di scegliere sia il custode che il delegato nell'ambito del medesimo elenco, sia indicativa di una considerazione unitaria della relativa professionalità, e dunque del fatto che lo stesso guardi con favore all'unificazione degli incarichi.

2. I requisiti per la prima iscrizione.

Ciò precisato, anzitutto la norma ha mantenuto i requisiti soggettivi per l'iscrizione al registro. Come si vede dalla lettura del testo, si richiede all'interessato di produrre una serie di certificati, tra i quali quello di residenza nel circondario e di iscrizione all'ordine professionale (oltre al certificato di nascita, al casellario giudiziario, di iscrizione all'ordine professionale).

Sotto il profilo curricolare, e dunque della prova della competenza tecnica, sono richiesti – sempre ai fini della prima iscrizione - “ titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma”, il che significa dimostrare di aver partecipato ai corsi o scuole organizzati dagli ordini nazionali (che possono delegare i consigli locali) ovvero dalle università, e in alternativa aver maturato esperienza tramite lo svolgimento, nel quinquennio precedente (l'iscrizione) di non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione, o ancora essere avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144.

Tralasciando l'ultimo alternativo requisito, senza riscontro pratico in quanto oggetto di un regolamento per i relativi esami emanato dal CNF solo il 18 novembre 2022, risultano interessanti invece i primi due, che però sembrano equiparare una preparazione teorica ad una pratica, quest'ultima di necessità pregressa, poiché d'ora innanzi non si potranno ricevere incarichi se non si sia partecipato ai corsi.

3. In particolare: le pregresse esperienze.

Puntando ora l'attenzione alle pregresse esperienze, si vede che non basta essere – magari anche da anni – iscritti negli elenchi fin qui formati dal presidente del tribunale in base alla previgente disciplina, ma occorre aver concretamente svolto dieci incarichi in cinque anni, quindi all'incirca due all'anno. Il che costituisce, pare, una indicazione che fornisce il legislatore per ritenere un livello di professionalità accettabile. In altri termini si ricava da ciò una grandezza indicativa di ciò che il legislatore considera esperienza minima per assicurare un livello accettabile di professionalità. Questo in futuro dovrebbe scoraggiare il conferimento di incarichi a pioggia, incentivando invece – anche in presenza di un numero molto rilevante di professionisti iscritti – la rotazione in modo da assicurare almeno due incarichi all'anno per ciascun iscritto. Il portato è però costituito dalla necessità, almeno in gran numero di casi, di operare una selezione ulteriore, ovviamente all'interno dell'albo, ispirata da un lato all'esigenza della rotazione e dell'agevolazione per i giovani professionisti (visto che la norma delegante richiamata di questo si preoccupa); dall'altro ad assicurare uno standard professionale adeguato.

Certo la stessa individuazione del requisito in parola ai fini dell'iscrizione non è senza incertezze. Invero occorre anzitutto verificare rispetto a quale momento vada calcolato il numero degli incarichi (da intendersi riferiti alle singole deleghe, e non al numero dei beni che ciascuna contiene, come si ricava dal dato testuale). In proposito, pare corretto far riferimento al numero di quelli svolti al momento del deposito della domanda – e sotto tal profilo non mi pare che l'ufficio possa imporre un termine alla presentazione della stessa, salvo riferirlo al momento in cui la stessa verrà esaminata da parte del comitato) con il che il requisito si intenderà maturato anche successivamente all'entrata in vigore della disposizione se lo svolgimento si avrà entro tale frangente temporale.

Ancora, ci si deve domandare se si debbano conteggiare tutti gli incarichi conferiti o solo quelli effettivamente svolti nei cinque anni.

Sotto tale profilo la norma appare chiara nello stabilire che risulta non decisivo il momento di conferimento dell'incarico (dunque il conferimento può essere anteriore al quinquennio, purché sia svolto in tale lasso temporale), ma il suo "svolgimento" (almeno in parte) nel quinquennio, come tale da intendersi l'effettuazione anche non completa dei compiti caratteristici (avvisi di vendita e pubblicità relative, vendita con o senza aggiudicazione, predisposizione della bozza di decreto di trasferimento, attività connesse alla distribuzione).

Né pare occorra che tutte tali attività siano state svolte compiutamente: se da un lato non è sufficiente la nomina, dall'altro si può dire che l'incarico sia "svolto" nel senso indicato quando almeno uno dei compiti caratteristici sia posto in essere. Un criterio oggettivo potrebbe essere costituito dall'emissione dell'avviso di vendita (e con riferimento ad almeno un bene, non necessariamente a tutti quelli oggetto di quella delega). Ciò in quanto tale atto presuppone una serie di attività e di controlli, oltre che lo svolgimento degli incombeni pubblicitari, che paiono senz'altro da un lato sufficienti a dire "svolto" un tratto rilevante dell'incarico, dall'altro dunque maturata una effettiva esperienza. Dubbio mi pare invece il riferirsi solo a mere attività di controllo, che tra l'altro non emergono oggettivamente in un atto specifico, come invece l'avviso suddetto (ma altrettanto può dirsi per atti tipici successivi: l'aggiudicazione; la bozza del decreto di trasferimento; la predisposizione del progetto di distribuzione). Del resto, gli incarichi rilevanti sono almeno dieci: sotto il profilo della formazione dell'esperienza necessaria sarà davvero inusuale che tutti gli incarichi si siano esauriti nelle sole attività iniziali, ed in particolare solo negli avvisi, per cui mancherebbe l'esperienza per le fasi successive, su cui invece, come si vedrà trattando della preparazione teorica, pure s'incentra quest'ultima.

Per trarre le fila di quanto sopra, dunque, si potrà conteggiare non solo un incarico non portato a termine, ma per il quale sia stato emesso l'avviso; ma anche un incarico interrotto, es. per intervenuto pagamento od estinzione, dopo l'avviso; e tutto ciò anche se l'incarico venne conferito anteriormente al quinquennio, purché appunto le suddette attività siano state effettuate nell'ambito del quinquennio. E così pure, un incarico svolto "a cavallo", cioè parte prima e parte nel quinquennio, potrà rilevare, purché appunto nel quinquennio sia stata posta in essere almeno una delle attività essenziali o caratteristiche.

Certamente il criterio può apparire punitivo per chi, per eventi a lui non addebitabili, si sia viste le procedure chiudere per estinzione, conversione od altro, anteriormente. Anche qui, occorre non perdere di vista che si tratta di un criterio alternativo alla formazione, basato sull'esperienza. Seppure per accidente o iattura questa non si è adeguatamente formata, tant'è.

Si tratta dunque di una disposizione solo parzialmente assimilabile a quella prevista per l'analogo caso dell'albo dei curatori, commissari e liquidatori, di cui all'art. 356, CCII, dove il riferimento non solo è numericamente differente (arco temporale di quattro anni e due incarichi), ma soprattutto è relativo alla mera "nomina" e comunque il dato della pregressa esperienza è senza meno riferita solo al "primo popolamento".

Infine, come incarichi rilevanti, deve farsi esclusivo riferimento alle deleghe, ancorché l'elenco, come visto, servirà anche per nominare i custodi, poiché espressamente il riferimento è agli "incarichi di professionista delegato".

Allo stesso modo non si potrà far riferimento agli incarichi quale curatore fallimentare, o anche curatore di eredità giacenti, indipendentemente da ogni valutazione sulla scelta del legislatore in proposito.

Invece deve ritenersi che si potranno valorizzare allo scopo le deleghe a vendere conferite dal giudice delegato al curatore od al liquidatore per le vendite concorsuali.

E' abbastanza intuitivo poi che il requisito in parola è destinato, almeno tendenzialmente, ad esaurire la propria rilevanza in sede di attuazione dell'elenco, e comunque per un limitato periodo di tempo, in quanto non potranno più essere conferiti incarichi allorché i corsi saranno attivi, senza aver frequentato questi ultimi e quindi, verificatisi i presupposti di esperienza in un primo periodo (allorché cioè maturerà il requisito del decimo incarico svolto anche per soggetti che, incaricati anteriormente, fin lì non potevano vantare tale numero, e ciò potrà verificarsi anche in prosieguo di tempo, almeno finché proseguiranno gli incarichi conferiti con il vecchio elenco), la rilevanza della mera esperienza – ai fini della prima iscrizione – verrà di fatto meno. Resteranno dei professionisti che non hanno mai frequentato i corsi per la prima iscrizione, ma anch'essi in sede di conferma dovranno portare come elementi rilevanti non solo i certificati, ma la frequentazione nel triennio dei corsi di aggiornamento.

4. In particolare, la frequentazione di scuole o corsi. Le nuove linee guida della SSM.

Sempre ai fini della prima iscrizione, in alternativa all'esperienza come detto vi è il requisito della frequentazione di scuole o corsi. Essi saranno organizzati o dagli Ordini professionali (o anche dalle associazioni forensi specializzate nel settore) o dalle Università, private o pubbliche (nulla impedendo che questi due organismi agiscano di conserva, in modo da orientare la preparazione sia sul lato teorico che su quello invece più pratico, il che sarebbe anzi oltremodo auspicabile).

Non basterà peraltro all'aspirante delegato partecipare al corso, occorrendo che ciò avvenga in modo "proficuo e continuativo", e a tale scopo è previsto il superamento di una prova finale che

verificherà il primo elemento, mentre la continuità presuppone che l'organismo preposto si doti di sistemi per rilevare la presenza del discente al numero minimo di ore stabilito.

La distinzione tra scuole o corsi definiti, con terminologia dal sapore un po' altisonante, di "alta formazione", dovrebbe consistere nel fatto che, qualsiasi ente li organizzi, le prime saranno costituite da stabili organizzazioni, presumibilmente con loro organismi, mentre i secondi saranno predisposti di volta in volta.

Non si può escludere che il modulo organizzativo preveda una soluzione mista, cioè la creazione di una scuola, specie da parte di ordini professionali, che poi può organizzare dei singoli corsi periodicamente.

Non si vede poi alcun ostacolo all'iscrizione di un professionista appartenente ad un certo Ordine ad un corso organizzato da un altro, anzi ciò potrebbe addirittura costituire un valore aggiunto, posto che si tratta di affrontare il medesimo incarico con i medesimi obblighi.

L'organizzazione dei corsi è prevista a livello centrale, e se sarà attuata in tal modalità evidentemente si privilegerà la modalità *on line* (salvo quanto si preciserà in relazione ai laboratori) al fine di consentire la fruizione da parte degli associati che si trovano su tutto il territorio nazionale, ma la norma consente agli Ordini di delegare le proprie articolazioni locali, evidentemente attraverso una delibera dell'organo decisionale, che dovrà, anche in un secondo tempo, approvarne i programmi, a meno che non decida di indicarli nella stessa delibera di delega. Ciò in quanto si tratta di un'attività appunto solo delegata dall'organo centrale, in capo al quale resta la responsabilità del livello del corso. Nulla poi impedisce, in tale ottica, che l'esame finale sia svolto presso la sede centrale.

Sarà altresì opportuno che gli organi centrali, nel conferire la delega, dispongano che l'organizzazione dei corsi locali sia curata da quei consiglieri che a tale livello già si occupano della formazione. E non è escluso che si possano organizzare corsi con lezioni frontali da remoto (anche tramite registrazioni) e laboratori in presenza, delegando questi ultimi a livello locale quando appunto si ravvisa l'opportunità di farli svolgere con tale modalità.

Questa possibilità di delega, che in sede di prima attuazione potrebbe anche essere esclusa o limitata perché non è male che gli Ordini professionali impostino a livello centrale i contenuti e le modalità, ferme le linee guida di cui si parlerà, in prosieguo può rivelarsi particolarmente proficua, poiché meglio si adatterebbe alle prassi locali, che sebbene il CSM tenda a verificare e possibilmente a rendere il più possibile virtuose ed omogenee, hanno sempre un'impronta caratteristica che i professionisti devono specificamente conoscere.

Nell'ipotesi in cui la scelta operata sia quella della predisposizione delle vere e proprie scuole, esse stesse potrebbero dettare a loro volta delle regole comuni cui si atterrebbero i corsi eventualmente organizzati a livello locale.

Quanto al contenuto dei corsi, occorre far riferimento al comma 8, che stabilisce come i programmi vadano determinati sulla base delle linee guida stabilite dalla Scuola superiore della magistratura, ogni tre anni (il che significa che necessariamente occorrerà un aggiornamento periodico delle linee guida, ma eventuali ritardi non impediranno lo svolgimento e l'organizzazione di corsi nel frattempo, in quanto la loro assenza condizionerebbe negativamente la presenza dei requisiti di conferma o iscrizione), sentiti i tre consigli degli ordini. Si conserva dunque questa funzione ad un organismo preposto alla formazione dei magistrati, che peraltro, in virtù della legge istitutiva dello stesso, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, all'art. 2, prevede che la Scuola stessa sia "preposta alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali". Sicché si è ritenuta questa la soluzione più

idonea, dal momento che si tratta pur sempre di formare degli ausiliari del giudice, il che però avrebbe potuto anche portare a conferire il compito al CSM o ad una sua articolazione, o comunque coinvolgerlo in tale procedimento.

Peraltro, la disposizione si trova anche qui in sintonia con l'analogo disposto di cui all'art. 356, CCII, in tema di linee guida per la formazione di curatori, commissari giudiziari e liquidatori.

Allo stesso tempo, l'adozione delle linee guida va effettuata "sentiti" i consigli (a differenza di quanto prescritto a proposito dell'analogha disposizione di cui all'art. 356, CCII, a proposito dell'elenco dei curatori e dei commissari giudiziari), il che non significa che le relative indicazioni debbano essere accolte (parere obbligatorio, ma non vincolante). Trattandosi di linee guida (quelle precedenti erano state adottate nel 2016 sulla base del precedente dato normativo, sono francamente piuttosto scarse e, stante la mancata attuazione della precedente dizione dell'art. 179 ter, disp. att., c.p.c., sono rimaste senza applicazione e per tale ragione non sono state aggiornate alle successive scadenze triennali), spetterà poi agli organismi che predispongono i corsi provvedere a stilare i programmi rispettosi di tali direttive (senza dunque imporre procedure rigide, le linee guida devono orientare scuole e corsi a produrre il risultato di preparare dei candidati tecnicamente equipaggiati, nel rispetto della libertà di scelta culturale da parte di chi organizza appunto scuole e corsi). D'altronde la stessa norma stabilisce che le linee guida siano "generalisti", quindi sottolineandone la natura di indicazioni di massima.

In applicazione della previsione in parola la SSM ha emanato, con provvedimento 7 aprile 2023, le suddette linee guida, che definisce significativamente come "un insieme di informazioni organizzate ed esposte in modo sistematico".

Esse hanno lo scopo "di rendere appropriata e fornita di un elevato standard di qualità una determinata procedura di carattere tecnico"

Il provvedimento parte dal presupposto che i programmi dovranno garantire un'adeguata preparazione a livello nazionale, e questo vincola non solo gli Ordini ma anche le Università.

Sotto il profilo della durata, le Linee stabiliscono di indicare quella "minima" inderogabile, e la individuano in venti ore per la preparazione iniziale (specificando peraltro che le funzioni di delegato e custode possono essere anche svolte dal curatore nell'ambito delle procedure concorsuali, correttamente osservando che lo stesso svolge compiti anche più complessi ed è soggetto ad una formazione più ampia).

Si tratta di una durata, se si tien conto delle premesse (garantire un adeguato standard di preparazione professionale), che è condivisibile in sede di primo avvio per chi, pur essendo professionista delegato da tempo (o anche custode) non abbia maturato il requisito dei dieci incarichi. Negli altri casi essa è minimale, tenuto conto della mole di notizie e di regole che caratterizzano il processo esecutivo, ed allora l'organizzazione dei corsi dovrebbe tenerne conto atteso che la stessa viene affidata a soggetti qualificati, che ben possono calibrare la durata sulle caratteristiche oggettive dei discenti, sempre tenendo conto del fatto che la scuola indica una durata minima, ma suscettibile di essere incrementata.

Le Linee indicano anche direttive in tema di prova finale, che – soprattutto per finalità di armonia della preparazione a livello nazionale – sono previste a "risposta chiusa" e quindi correzione automatica.

In particolare, si è stabilito che le domande dovranno essere in numero di cinquanta, dovranno far riferimento a tutti i temi trattati, estraendole a sorteggio fra un numero totale di 450. I quesiti andranno predisposti dai (soli) Consigli nazionali degli ordini professionali, in accordo fra loro (cioè tutti dovranno approvare tutte le domande), e andranno resi pubblici (non si specifica in quali

forme, probabilmente possono per ora considerarsi sufficienti quelle previste per le delibere di tali organismi) almeno trenta giorni prima della prova. Si stabilisce altresì che la prova si intenderà superata se vi saranno almeno trentacinque risposte esatte.

A tal proposito appare evidente che il mancato superamento della prova comporta la necessità di ripetere il corso, altrimenti mancando il requisito dell'adeguata preparazione che la Scuola, nelle Linee guida, valuta solo a seguito del positivo superamento dell'esame dopo la frequentazione.

Sotto il profilo dei docenti (chiamati "esperti formatori"), la Scuola prevede che gli stessi debbano essere caratterizzati da approfondite conoscenze teoriche in materia processual-esecutiva (attestate da pubblicazioni scientifiche) e pregresse esperienze pratiche (per i magistrati specificandosi avendo svolto attività di giudici dell'esecuzione, o di essersi occupati della materia in sede di legittimità o presso l'Ufficio del Massimario; per i professionisti di delegato e/o custode in modo continuativo per un periodo apprezzabile; in generale aver svolto attività di docenza presso Università, corsi e convegni).

Il tutto andrà ovviamente documentato.

Quanto ai contenuti, la Scuola ritiene che i programmi non dovranno concentrarsi solo sull'approfondimento dei compiti propri degli ausiliari, ma condivisibilmente stabilisce che essi dovranno considerare l'elaborazione giurisprudenziale costituzionale in materia di esecuzione forzata, componente del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'art. 24, Cost., e considerare le forme di difesa dei soggetti coinvolti, anche a mezzo delle opposizioni.

Viene poi indicata la necessità di approfondire le tematiche della responsabilità penale derivanti dai delicati compiti.

Questi i temi essenziali, da affrontarsi comunque prestando attenzione a integrare "la formazione dei professionisti di cultura generale sugli aspetti contabili necessari alla predisposizione della bozza del piano di riparto, e viceversa":

- 1) In via introduttiva, e nel corso del programma: la portata del principio "*nulla executio sine titulo*", avendo riguardo al catalogo dei titoli esecutivi delineato dall'art. 474 c.p.c. e ai titoli previsti da altre disposizioni di legge, con peculiare riferimento alla distinzione tra titoli giudiziali e stragiudiziali e ai requisiti di certezza, esigibilità liquidità degli stessi;
- 2) i principi generali che governano la sospensione e la caducazione dei titoli esecutivi sia per vicende "esterne" (ad esempio, esito delle impugnazioni proposte contro la sentenza di condanna) che "interne" alla procedura esecutiva (sospensione per gravi motivi del titolo in sede di opposizione all'esecuzione);
- 3) l'individuazione, tenendo conto del contenuto del titolo e delle regole in tema di successione soggettiva nello stesso dettate dall'art. 477 c.p.c., dei soggetti legittimati, sul piano attivo e passivo, nella procedura esecutiva;
- 4) i temi afferenti agli atti c.d. prodromici alla procedura esecutiva, con peculiare riguardo alla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto e al contenuto di quest'ultimo, specie con riferimento ai requisiti contemplati a pena di nullità;
- 5) i principi sottesi all'espropriazione forzata, come forma di soddisfazione del creditore mediante la liquidazione in denaro dei beni del debitore e le fasi della procedura;
- 6) le caratteristiche specifiche dell'espropriazione immobiliare: la trascrizione dell'atto di pignoramento; il contenuto dello stesso, anche rispetto alla corretta individuazione del bene, e i diritti che possono essere oggetto della medesima, nonché – soprattutto – le conseguenze di

un'erronea individuazione di essi e dei limiti entro i quali è ammessa una rettifica del pignoramento;

7) il soggetto passivo dell'espropriazione immobiliare in caso di decesso del debitore anteriore al pignoramento, con specifico riguardo alla frequente situazione di soggetti chiamati all'eredità che non hanno ancora accettato la stessa;

8) la documentazione c.d. ipo-catastale: termini e modalità di deposito anche alla luce delle recenti modifiche introdotte in senso acceleratorio; nozione; certificazione notarile sostitutiva; problematiche peculiari (es. immobili abusivi o beni assoggettati ad usi civici) e possibilità/modalità di risoluzione delle stesse;

9) i principi generali sulla custodia dei beni pignorati, con un previo *excursus* dell'evoluzione di tale figura dall'assetto anteriore alle riforme del 2005 a quello attuale, anche attraverso le buone prassi degli uffici giudiziari seguite da successivi interventi del legislatore;

10) le attività demandate al custode giudiziario, da quelle tradizionali afferenti la conservazione materiale del compendio pignorato alla gestione "dinamica" dello stesso (ad esempio, riscossione dei canoni di locazione; stipula di contratti temporanei di locazione etc.); la visita del bene pignorato da parte dei potenziali offerenti; la legittimazione processuale;

11) in particolare, l'attività del custode propulsiva e successiva alla pronuncia dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato: la segnalazione al giudice dell'esecuzione di condotte ostruzionistiche o dannose del debitore che vive nel bene; la valutazione della sussistenza di titoli che consentono ai terzi la legittima detenzione del compendio; l'attuazione dell'ordine di liberazione, eventualmente anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento;

12) la delega alle operazioni di vendita, con opportune premesse di carattere generale sulla "storia" della stessa, sui risultati prodotti e sull'ampliamento, via via, dei compiti demandati ai professionisti delegati, da ultimo con la riforma c.d. Cartabia di cui al d.lgs. n. 149 del 2022;

13) la fase della vendita: gli adempimenti pubblicitari; il fondo spese; la vendita telematica (asincrona, sincrona, mista); i criteri di aggiudicazione; le conseguenze degli esiti negativi dei tentativi di vendita;

14) l'aggiudicazione: il saldo-prezzo e il termine per il versamento dello stesso; l'estinzione della procedura prima dell'aggiudicazione definitiva; la rateizzazione del pagamento del prezzo;

15) il decreto di trasferimento: il contenuto "necessario" (identificazione compiuta del bene pignorato oggetto di vendita e ordine di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli); i problemi della trascrizione delle domande giudiziali anteriori al pignoramento e dei provvedimenti cautelari sul bene; effetti del decreto; le modalità e i termini di registrazione; l'opposizione contro il provvedimento; le modalità di esecuzione;

16) il progetto di distribuzione: i principi che governano la graduazione dei crediti ai sensi degli artt. 2740 e ss. c.c.; in particolare, è opportuno che vengano forniti i criteri distintivi essenziali tra crediti "pre-deducibili", crediti muniti di cause legittime di prelazione e crediti chirografari; l'accantonamento dei crediti oggetto di accertamento; il progetto di distribuzione parziale; gli adempimenti successivi alla proposizione di contestazioni distributive;

17) il ricorso al giudice dell'esecuzione da parte del delegato per risolvere le difficoltà che si presentano nel corso degli adempimenti delegati; il ricorso al giudice dell'esecuzione da parte di altri soggetti; il reclamo contro la decisione del giudice dell'esecuzione anche a seguito della recente riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022.

Quanto alla metodologia didattica, affianco alla relazione frontale, cui dovrebbe seguire lo spazio per la discussione, si prevede la modalità c.d. “a laboratorio”, in cui il tema è affrontato da un gruppo di lavoro, non troppo numerosi per garantire il coinvolgimento di tutti e consentire ai docenti di verificare il livello di apprendimento dei concetti espressi nelle relazioni frontali, da tenersi al termine di sessioni dedicate ad un argomento specifico e guidato da un docente.

Si pone poi la questione della compatibilità della modalità *on line*.

Non pare che la Scuola abbia posto dei vincoli in proposito con riguardo alla parte dedicata alle relazioni frontali, anche registrate. Tuttavia, la stessa tratta dei laboratori proprio dopo aver indicato i limiti della formazione da remoto, e quindi – anche in relazione alla specifica modalità – pare evidente che il suggerimento – non essendo presente una prescrizione esplicita – sia quantomeno nel senso che questi debbano essere tenuti in diretta, del resto la mancata prescrizione vuol testimoniare un’ampia autonomia organizzativa sul punto, purché ovviamente si tenga conto delle esigenze formative rappresentate.

Come si vede tali modalità dovrebbero alternarsi nell’ambito del medesimo corso.

La Scuola si è anche riservata uno spazio per seguire l’evoluzione dell’organizzazione dei corsi, favorendo in particolare momenti di confronto tra i professionisti e la Magistratura, per ottenere il risultato migliore per il creditore e tutelare al contempo i diritti del debitore, proprio con riferimento al pericolo di vendita a prezzo eccessivamente ridotto, che ovviamente reca nocumento ad entrambi.

Proprio alla luce di tali Linee Guida, pare confermato che sia ottimale la predisposizione di corsi in sinergia fra Atenei e Ordini, ognuno dei quali potrà fornire le varie tipologie di “esperto formatore”, dove gli Atenei saranno in particolare in grado non solo di fornire personale maggiormente versato sull’aspetto teorico (fermo restando l’elevato standard di molti professionisti anche su tale aspetto), ma anche un’adeguata esperienza sull’attuazione delle metodologie indicate dalla Scuola.

Gli enti preposti poi dovranno cogliere anche l’occasione dell’autonomia che la Scuola ha loro riconosciuto, doverosamente, nella predisposizione e nella durata dei corsi, per prevederne di durata più ampia di quella minimale indicata, fermo restando che è auspicabile che al momento del rinnovo delle linee stesse, fra tre anni, l’indicazione minima sia sensibilmente innalzata, e che si potrebbe anche prevedere fin da subito una diversificazione (es. venti ore per chi ha già un’esperienza professionale non quantitativamente sufficiente ma significativa, ed una durata maggiore per gli altri discenti).

5. I requisiti soggettivi. In particolare, la “residenza” nel circondario.

Si è già detto dei certificati che riguardano i requisiti soggettivi. Anzitutto il professionista deve risultare soggetto di specchiata condotta, e ciò in relazione alla delicatezza delle attività svolte per delega dell’autorità giudiziaria.

Si tratta del resto di un requisito comune ad altri ausiliari, a partire dal consulente tecnico d’ufficio (cfr. art. 16, disp. att., cit.) e ai curatori e commissari giudiziali, per i quali esiste un’identica *ratio*. L’unico documento che in proposito si prevede è peraltro costituito dal casellario giudiziario. Il requisito però andrà valutato alla stregua di quanto già avviene in tema di accesso alle professioni, e quindi se da un lato anche una condanna per contravvenzioni potrebbe di per sé non essere indicativa di una condotta inadeguata (Cass. 22 giugno 1990, n. 6331), dall’altro anche la pendenza

di procedimenti penali potrebbe essere ostativa (cfr. sentenza C.O.A. 9 maggio 2013, n. 75, Giurisprudenza CNF; nello stesso senso in tema di albo c.t.u.).

Il presidente del Tribunale potrà poi trarre informazioni anche presso gli organi di polizia (cfr. sul punto art. 17, disp. att., c.p.c.), dunque aldilà delle risultanze del casellario, senza escludere altre fonti del pari rilevanti, come precedenti disciplinari presso gli ordini di appartenenza (cfr. prassi del Tribunale di Roma ed altri uffici).

Il requisito poi deve essere mantenuto e, in difetto, spetta al Comitato provvedere all'irrogazione delle relative sanzioni (in tema di albo c.t.u., cfr. Cass. 5 agosto 2004, n. 15027, in Giust. Civ. 2006, 7-8).

Da notare che la norma impone da un lato il divieto di iscriversi negli elenchi di più uffici giudiziari (all'evidente scopo di impedire un'attività troppo dispersa, con pericolo per il suo corretto svolgimento), e dall'altro di risiedere nel circondario in cui si formula la domanda.

Quest'ultimo requisito desta non poche perplessità.

Che il legislatore abbia optato, in linea generale, per il concetto di residenza anagrafica, lo testimonia fra l'altro anche la stessa richiesta di produzione del certificato di residenza.

La scelta sembra riecheggiare il testo dell'art. 16, disp. att. c.p.c., in tema di requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (e ciò anche per altri requisiti formali previsti dall'art. 179-ter, disp. att. c.p.c.).

In generale però si deve constatare che tutte le altre norme in tema di albi, ordini ed elenchi di professionisti danno rilievo al luogo in cui si svolge l'attività professionale propria, tra cui indubbiamente rientra quella di delegato e custode, non a caso "riservata" a soggetti iscritti in tre specifici ordini professionali: notai, avvocati e dottori commercialisti. Ciò vale intanto per la legge che regola la professione dei dottori commercialisti (art. 36, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139), la quale impone l'obbligo, ai fini dell'iscrizione, della residenza nel circondario di competenza dell'articolazione locale dell'ordine, ma equipara senz'altro la residenza anagrafica a quella della domiciliazione professionale.

A sua volta per gli avvocati vale la regola per cui ci si deve iscrivere nel circondario in cui si ha domicilio, coincidente con il luogo ove si svolge la professione in modo prevalente, che si determina in base ad un'attestazione scritta (art. 7 l. 31 dicembre 2012, n. 247).

La legge notarile poi (art. 26) sancisce il principio della territorialità della competenza notarile, per cui il notariato appare organizzato su base strettamente territoriale, e soprattutto la sede notarile (a tutti gli effetti il domicilio del notaio) rappresenta il luogo di residenza assegnato al notaio.

A proposito di quest'ultimo professionista, va ricordato che in virtù della norma speciale (in quanto specificamente riferita a tale figura professionale) contenuta all'art. 591-bis, comma 1, c.p.c., lo stesso va nominato delegato scegliendolo "preferibilmente" tra quelli aventi "sede" nel circondario. Poiché la sede notarile è quella che viene allo stesso assegnata secondo appunto la legge notarile, ed ove lo stesso stabilisce il proprio studio e svolge la propria attività, non pare esserci dubbio in proposito. La vera differenza rispetto all'ufficio notarile in generale sta piuttosto nel fatto che quest'ultimo, come stabilita dalla legge, si può svolgere sull'intera regione, mentre ai fini della nomina a delegato occorrerà limitarsi al territorio del circondario. L'esigenza dello stretto collegamento territoriale piuttosto, che caratterizza il testo dell'art. 179-ter, disp. att., c.p.c., porta a svalutare l'avverbio "preferibilmente" (che in passato, in un panorama normativo ben differente, aveva fatto concludere nel senso della possibilità di nominare gli altri professionisti anche se aventi sede fuori dal circondario).

In generale però una disposizione di legge equipara, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale, la residenza al domicilio fiscale. Infatti, l'art. 16, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 526, legge "comunitaria" 1999, stabilisce che "Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza".

Stando allora alla lettera di tale ultima disposizione l'espressione "residenza" contenuta nell'art. 179-ter, disp. att., c.p.c., potrebbe plausibilmente essere letta come "domicilio professionale", del resto in sostanziale conformità con gli altri ambiti cui si è fatto riferimento.

D'altronde la lettura in tal senso appare proponibile anche in base alla corrente lettura della già richiamata disposizione di cui all'art. 16, disp. att. c.p.c., cit., posto che i tribunali interpretano il requisito come facente riferimento al domicilio professionale (basti in proposito consultare i siti dei vari tribunali, ed ivi le istruzioni per l'iscrizione).

Tale lettura, e la stessa norma di derivazione unionale, appare del resto in sintonia con la nozione ricavabile da una norma centrale in argomento, qual è l'art. 43, c.c.

Anche sotto altro profilo apparirebbe davvero singolare che un professionista "collegiato", che in quanto tale, col concorso di ulteriori presupposti di professionalità specifica, può accedere a un determinato elenco, non possa esercitare tale attività proprio laddove la stessa si svolge istituzionalmente, essendo stato dal proprio ordine autorizzato a vivere *extra districtum*.

Certo, a ridurre la questione contribuisce anche il fatto che tutti gli ordini impongono di regola di risiedere (questa volta senza equivoci) all'interno del circondario ove si ha il domicilio professionale e dunque si chiede l'iscrizione (salvo diversa specifica autorizzazione), per esigenze riconnesse alla prossimità.

Può comunque fin d'ora sottolinearsi che alcuni tribunali (cfr. es. Tribunali di Roma, di Milano, con verbale dell'undici aprile 2023, di Bolzano, di Monza) hanno richiesto, ai fini dell'iscrizione ex art. 179-ter, disp. att., c.p.c., rispettivamente, il primo, sia la residenza nel circondario che l'iscrizione all'albo professionale locale (il che poi, per traslazione, significa allo stesso tempo residenza e domicilio professionale), e interpretato, il secondo, il requisito come inerente al domicilio professionale (anche se il professionista avesse la residenza anagrafica fuori dal circondario).

Ne deriva allora che la questione si pone per quei professionisti che siano autorizzati a risiedere appunto *extra districtum*, ma una volta che ai fini professionali si ritenesse che il concetto di residenza viene a coincidere con quello di domicilio sopra reso, il professionista non potrebbe che iscriversi presso il Tribunale del luogo di domicilio, escludendosi la possibilità di farlo in quello di residenza anagrafica.

Problemi pratici di non poco momento potrebbe causare, specie ai circondari più periferici, la ricordata regola dell'iscrizione in un unico circondario, poiché facilmente i professionisti fissano la sede principale presso i circondari più popolosi od economicamente attivi, e non è da escludere che appunto in alcuni casi si farà fatica a formare un elenco compiuto.

Va infine sottolineato come la norma consenta comunque al giudice dell'esecuzione di nominare soggetti iscritti in albi di altri tribunali, dunque comunque soggetti aventi analoga qualifica sotto il profilo della competenza tecnica, ma onerandolo di specifica motivazione.

6. Il Comitato. La conferma dell'iscrizione.

Al vaglio dei requisiti sopra descritti, tanto formali (certificati) quanto sostanziali (appartenenza all'ordine dei commercialisti, notai od avvocati, ed avere condotta morale specchiata, specifica competenza tecnica ricavata appunto dall'esperienza come sopra precisata o dalla frequentazione del corso o della scuola, e sotto tal profilo spetterà al Comitato il verificare la rispondenza del corso ai requisiti stabiliti dalla legge e al suo uniformarsi alle Linee guida della SMM: sotto tale profilo non basterà dunque l'adozione da parte dell'ordine o dell'ateneo della delibera che istituisce il corso), provvede ora un Comitato che agisce non più a livello distrettuale (come previsto dal precedente e inattuato testo della disposizione), ma circondariale. Si tratta di un organismo presieduto dal Presidente del Tribunale (che formalmente "tiene" l'elenco, mentre il comitato lo "forma"), o da un suo delegato, nonché da un giudice dell'esecuzione addetto al tribunale per la materia immobiliare (ciò, nonostante i delegati possano essere nominati anche in materia mobiliare, come previsto dall'art. 534-bis, cpc), e da un professionista appartenente all'ordine del candidato, oltre che dal segretario che è individuato nella figura del cancelliere. Come si vede le singole delibere verranno adottate da tre soggetti: il presidente (od un suo delegato), un giudice dell'esecuzione immobiliare e il rappresentante dell'ordine di appartenenza del candidato, ripetendo così un modello proprio della commissione prevista per la tenuta dell'albo dei consulenti d'ufficio.

I compiti del comitato però non finiscono qui, e neppure quelli della formazione.

L'iscrizione all'elenco ha infatti durata triennale, alla scadenza del qual periodo il professionista deve chiedere la conferma sempre al presidente del Tribunale.

Anche in tale occasione occorre riprodurre la documentazione ma soprattutto dimostrare il mantenimento della propria preparazione specifica, attraverso la frequentazione, sempre proficua e continuativa, ai corsi come sopra identificati, conseguendo nel complesso del triennio almeno 60 crediti, e comunque almeno 15 all'anno (ad evitare una raffazzonata partecipazione dell'ultimo momento).

Il riferimento solo all'aggiornamento senza alcun rilievo per l'ulteriore esperienza maturata appare del tutto in sintonia con il concentrarsi a regime dei requisiti tramite la sola frequentazione dei corsi stessi.

In ogni caso il comitato si deve riunire ogni sei mesi, per verificare le revoche degli incarichi. Appurato che la revoca sia dipesa: 1) dal mancato rispetto dei termini; 2) dalla violazione delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; 3) (in genere) o degli obblighi derivanti dagli incarichi (si pensi, aldilà dei termini e delle direttive, da comportamenti negligenti ecc.), sentito l'interessato, si procede alla sua sospensione fino ad un anno e, nei casi di maggior gravità o di reiterazione delle inadempienze, alla sua cancellazione, con la conseguenza che lo stesso non potrà essere reinserito se non trascorso il triennio in corso e quello successivo.

Ci si può a questo punto domandare, fermo il diritto del professionista a presentare in qualsiasi momento la domanda d'iscrizione, se vi sia una cadenza predeterminata (es. il triennio) per la delibera relativa. La disposizione sul punto nulla dice, se non che – escludendo la possibilità di re-isciversi nel triennio, oltre che in quello successivo, in caso di cancellazione – sembrerebbe presupporre delibere a scadenza più ridotta. Un dato potrebbe essere rinvenuto nella riunione semestrale, prevista per l'eventuale cancellazione di iscritti, o di loro sospensione.

Peraltro, se esigenze organizzative dell'ufficio impongono riunioni a cadenza più ampia, non vedrei ostacoli ad una soluzione simile, purché congruamente motivata con l'interesse pubblico pacificamente sotteso alla formazione dell'elenco stesso. Fermo restando che in assenza di domande non v'è alcun obbligo di convocazione.

Venendo ora a interpretare i compiti specifici del comitato, potrebbe escludersi che lo stesso possa operare - sotto il profilo dell'iscrizione e della conferma - delle valutazioni di ordine discrezionale, dovendosi esso invece limitare a verificare la sussistenza dei requisiti rigorosamente stabiliti dalla norma. Ovviamente particolare attenzione dovrà essere posta all'adempimento degli obblighi formativi, con particolare riferimento ai requisiti dei corsi.

Tuttavia, è evidente la sussistenza di margini di discrezionalità, come visto, in merito al requisito della condotta, e quanto già osservato in ordine al potere di valutare la rispondenza dei corsi frequentati dai candidati alle Linee guida.

7. Diritto all'iscrizione e rotazione degli incarichi.

L'iscrizione però, come già stabilito dai giudici amministrativi con riferimento alla situazione attuale, non costituisce un diritto soggettivo del professionista, in quanto *"lo scopo della disciplina in esame è quello di controllare la gestione degli affidamenti degli incarichi da parte dei giudici dell'esecuzione civile dei Tribunali Ordinari, di guisa che sia assicurata quella rotazione e quella trasparenza propedeutica ad evitare il rischio di interessenze tra avvocati e giudici che possano pregiudicare il buon andamento delle procedure esecutive. Quindi, l'interesse primario tutelato dall'art.179 ter disp. att. c.p.c. è quello pubblico al buon andamento della giustizia"* (TAR Sicilia 19.6.2020, n. 1444), sibbene un interesse legittimo (un diritto condizionato) soggetto alla potestà amministrativa del capo dell'ufficio giudiziario.

Ciò detto, e facendo tesoro dell'indicazione che del resto rinviene dalla stessa disposizione, laddove come premesso si indica in almeno due incarichi all'anno il livello idoneo ad assicurare un'adeguata professionalità in capo al soggetto istante (derivante dalla regola che indica come requisito per l'iscrizione, in alternativa, lo svolgimento di dieci incarichi in cinque anni), non esiste una posizione soggettiva qualificata rispetto alla concreta nomina, nel senso che il giudice, rispettati i requisiti di equa distribuzione degli incarichi che si vedranno, non è affatto tenuto a nominare tutti gli iscritti, ma può (ed anzi deve) selezionarli sulla base delle esigenze delle singole procedure e, in generale, dell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Si tratta di conclusioni cui già si era giunti in passato, e che si ritiene siano utilizzabili anche alla luce del nuovo dato normativo, fermo restando che nella scelta ulteriore il giudice non potrà prescindere dalla valutazione del fatto che tutti gli iscritti hanno ormai un livello di specializzazione normativamente considerato adeguato (in passato invece il professionista si limitava a produrre il curriculum, ma poi era il giudice a dover valutare lo stesso).

Mi pare comunque che le conclusioni, in ordine al non doversi procedere ad una distribuzione "a pioggia" fra tutti gli iscritti, discenda anche dal successivo art. 179-*quater*, disp. att. cpc, anch'esso riformato, in base al quale "Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici".

La disposizione, che specifica meglio il più scarno testo della norma precedente e lo arricchisce dei contenuti derivanti dall'interpretazione fornita da provvedimenti consiliari, si ispira al criterio quantitativo massimo sancito per i c.t.u. dall'art. 23, disp. att. cpc, e finisce con ciò per confermare come il giudice sia solo vincolato nella sua scelta ad attingere dall'elenco, senza doverne seguire

pedissequamente l'ordine o poter tornare a nominare uno stesso delegato solo allorché abbia prima nominato tutti gli altri.

Si tratterà di una scelta in cui peserà anzitutto la tipologia del procedimento, poi la tutela dell'interesse della giustizia (quindi un livello maggiore di specializzazione), quindi il rapporto fiduciario, controbilanciando il tutto con i limiti del dieci per cento.

Sul punto merita forse di essere riportato un passo delle linee guida del CSM adottate con delibera 7 dicembre 2021

“La trasparenza e l'imparzialità nell'assegnazione degli incarichi costituiscono una necessità imprescindibile. Tuttavia, occorre distinguere la nomina degli ausiliari del giudice dell'esecuzione, quali esperti stimatori, custodi giudiziari e professionisti delegati dalla nomina dei gestori della vendita e della pubblicità.

Relativamente ai primi, la preparazione tecnica di esperti, custodi e professionisti delegati può incidere considerevolmente sul buon esito della procedura, sulla corretta e tempestiva emersione di eventuali criticità, sul rapido ed efficace svolgimento della procedura. Non può, quindi, prescindere dalla necessità di una preparazione specifica, imposta anche dalla molteplicità dei compiti e delle verifiche richieste, con la conseguenza che, per tali professionisti, non è possibile richiedere al giudice dell'esecuzione di ricorrere alla rotazione a pioggia degli incarichi.

Al riguardo, va ribadito che, relativamente ai professionisti delegati alle operazioni di vendita, l'art 179 quater disp. att. c.p.c. non si limita ad operare un riferimento al criterio dell'equa distribuzione degli incarichi, poiché menziona l'esigenza che il rispetto di tale criterio non crei un danno per l'amministrazione della giustizia. La garanzia dell'efficienza del servizio giustizia viene dal legislatore anteposta all'esigenza di garantire la ripartizione degli incarichi tra tutti gli iscritti all'elenco. Occorre, allora, da un lato, che la vigilanza (per ora affidata ai capi degli uffici giudiziari, ma che, per i professionisti delegati, verrà affidata ad un'apposita commissione distrettuale con l'emanazione del decreto attuativo dell'art 179 ter disp att. c.p.c.) sulla formazione degli albi e degli elenchi non sia meramente formale, dovendo essere effettuata con tempestività e scrupolo.

Dall'altro lato, il giudice dell'esecuzione avrà cura di esercitare i poteri di verifica e controllo dell'operato degli ausiliari (non solo professionisti delegati, ma anche esperti stimatori e custodi giudiziari) e, nella scelta degli stessi, avrà cura di valorizzare le effettive capacità e attitudini, la pregressa esperienza maturata nel settore, i percorsi di formazione, nonché la idoneità della struttura organizzativa del professionista, contemperando l'esigenza di nomina di nuovi professionisti con il grado di complessità della procedura esecutiva. Dunque, la trasparenza e l'imparzialità nella assegnazione degli incarichi debbono necessariamente essere contemperate con l'esigenza della ragionevole durata del processo e con la salvaguardia della efficienza, dovendosi, quindi, ritenere che al giudice dell'esecuzione resti riservata autonomia e discrezionalità nella scelta degli ausiliari, non maturando un automatico diritto di tutti gli iscritti negli albi o negli elenchi a ricevere la nomina.

Si ricorda, altresì, che questo stesso Consiglio è già intervenuto nella materia esprimendo, con la delibera 4 maggio 2016, Linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari; Linee guida che debbono intendersi qui integralmente richiamate.

Va, al riguardo, ricordato che la delibera del CSM del 4.5.2016 prevede che i Presidenti dei Tribunali pongano attenzione anche al numero dei professionisti assegnatari degli incarichi in rapporto al numero di quelli iscritti, al fine di evitare che si concretizzino situazioni di iniquità, precisando, tuttavia, che la regola del 10% può essere disattesa “tutte le volte che l'interesse dell'amministrazione della giustizia lo richieda (anche, ad esempio, per una non adeguata

professionalità rispetto all'affare specifico degli iscritti nell'elenco non prescelti o per una professionalità specifica del prescelto). Quando sia questo il caso, sarà peraltro bene che il giudice trasmetta al presidente del tribunale il suo provvedimento, dando nel contempo conto dei motivi della scelta compiuta".

È evidente che tali criteri e tali esigenze non verranno meno neppure a seguito dell'attuazione dell'art.179 quater, disp. att. c.p.c., a mezzo del decreto ministeriale attuativo.

8. Cancellazioni e sospensioni.

Ancor più delicato è il controllo del comitato in merito alle inadempienze, ed alle relative cause di giustificazione che l'incolpato porterà. Sul punto ci si potrà ispirare agli analoghi giudizi che fin qui sono stati effettuati in relazione alle richieste di cancellazione dall'albo dei c.t.u.

Soprattutto in quei tribunali in cui al delegato viene conferito anche l'incarico di custode (e si è già detto che è significativo che entrambe le figure vadano scelte all'interno dello stesso elenco), anche le inadempienze strettamente inerenti a quest'ultimo incarico, e viceversa, avranno rilievo ai fini prima della revoca da parte del g.e., e poi dell'eventuale cancellazione o sospensione a cura del comitato, restando fermo che il medesimo procedimento si applicherà anche al professionista che rivesta solo il ruolo di custode, attesa l'estensione operata, come detto, dall'art. 559, c.p.c.

Merita sicuramente plauso, comunque, l'aver il legislatore sganciato i controlli sui delegati dall'esame delle relazioni periodiche, lavoro ad un tempo improbo e grandemente inutile che era addossato alla precedente (e mai attuata) commissione distrettuale.

I provvedimenti di cancellazione vengono adottati in seguito a gravi ovvero reiterati inadempimenti, il che significa che gli inadempimenti non gravi vengono all'uopo in rilievo solo se reiterati, mentre quelli gravi possono anche manifestarsi una sola volta. Tuttavia, ai fini suddetti tali inadempienze non rilevano se non vi sia il dato oggettivo della revoca in una o più procedure. I provvedimenti di revoca devono essere segnalati dal giudice dell'esecuzione al comitato, il quale a quel punto procede d'ufficio, in sede di riunione semestrale.

A seguito della cancellazione il professionista per il triennio in corso e per quello successivo non può più essere nominato e viene revocato nei residui incarichi in corso. Ciò si ricava dall'ultimo comma, in virtù del quale il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista che sia stato cancellato o sospeso.

La sospensione, infatti, costituisce una sanzione più lieve, ricollegata sempre alla revoca da un incarico, ma a fronte di inadempienze meno significative. Essa determina la esclusione dall'elenco per un solo anno, dopodiché, senza che occorra una nuova domanda, il professionista torna ad essere considerato come inserito.

Diversamente, deve ritenersi che il professionista cancellato, scaduto il triennio successivo, potrà chiedere un nuovo inserimento, ma previa effettuazione della formazione prevista per la prima iscrizione.

Il sistema dell'esame semestrale ai fini della cancellazione o sospensione, determina che si può verificare il caso di un professionista pur revocato in una procedura a seguito di gravi inadempienze, il quale continuerà per un periodo pari fino a sei mesi a svolgere i suoi altri incarichi, il che rappresenta un inconveniente non da poco, per cui ci si chiede se il comitato non possa, almeno nei casi più gravi, riunirsi appositamente, anche se il termine semestrale non sia decorso, al che può senz'altro darsi risposta positiva, posto che l'amministrazione corretta della giustizia anzi impone una sollecita risposta anche sotto tale profilo.

Va peraltro detto che, ove il fatto imputato costituisca altresì reato, interverrebbero le acconce misure cautelari.

9. Diritto intertemporale.

Sicuramente in sede di prima applicazione sorgeranno dubbi di diritto intertemporale. Intanto gli uffici meno attrezzati, dove negli anni non si è provveduto ad un'adeguata regolamentazione delle nomine, procedendosi alle nomine c.d. "a pioggia", difficilmente disporranno di professionisti che rispondono ai requisiti di professionalità sufficiente (almeno dieci incarichi in cinque anni), e quindi occorrerà di necessità attendere la formazione dei candidati tramite i corsi di preparazione.

Peraltro, va ricordato che la disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2023, per cui l'applicazione delle nuove disposizioni riguarda i delegati nominati per procedimenti introdotti a partire da tale data (art. 35), il che significa che verosimilmente le prime nomine (di custodi) con le nuove norme si avranno a partire da maggio.

Orbene per tali nomine, sempre in quanto riferite ai nuovi procedimenti, come s'è visto, dovrebbe essere applicabile quanto stabilito dal nuovo testo, ma la sua attuazione dipende da due presupposti l'uno, di competenza dell'ufficio giudiziario, e di agevole realizzazione, costituito dalla costituzione del comitato, che richiede solo un'interlocuzione con gli ordini, eventualmente attuabile anche con l'imposizione di un termine per la nomina dei rispettivi delegati.

L'altro, dipendente o dalla sussistenza di un sufficiente numero di deleghe pregresse, ovvero dalla partecipazione ai corsi di cui s'è detto.

Quanto agli effetti delle intervenute Linee guida dettate dalla Scuola, è chiaro che i corsi già chiusi nel rispetto di quelle precedenti, e nel resto rispettosi del dettato del nuovo art. 179 ter, disp. att., c.p.c., dovrebbero costituire titolo idoneo per l'iscrizione al nuovo elenco. I corsi non esauriti invece, dovranno adeguarsi alle nuove Linee, sia sotto il profilo contenutistico che delle caratteristiche dei docenti e, beninteso, della durata minima (ma le precedenti la prevedevano in venticinque ore, quindi sotto tal profilo non ci sarà problema).

Per quanto si riferisce al requisito essenziale del superamento della prova finale, i cui requisiti per definizione non potevano essere presenti anteriormente alla loro predisposizione e pubblicazione, ritengo che sia ammissibile che si proceda alla somministrazione delle prove, sulla base di quesiti formati ed estratti come si è sopra precisato, a coloro che abbiano frequentato i corsi conformi, celebrati precedentemente.

Resta il problema di che fare ove non vi sia un numero congruo di professionisti che abbiano maturato una esperienza di almeno dieci incarichi negli ultimi cinque anni, e frattanto non fossero già svolti (terminati) i corsi, ponendosi la necessità di nominare i professionisti.

In tal caso deve ritenersi che i giudici potranno continuare a nominare attingendo dagli elenchi formati sotto la pregressa disciplina, e ciò avverrà verosimilmente in molti casi soprattutto in relazione alla nomina dei custodi, che in genere va adottata già a partire dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del pignoramento. Ma appena si saranno verificate le condizioni oggettive per l'applicazione di quella nuova, (e con un poco di sforzo credo che a fine estate ciò possa essere) non vi sarebbe ragione di prorogare il vecchio regime, salvo ipotizzare un rifiuto generalizzato di formarsi, che neppure è ipotizzabile al lume della professionalità media dei nostri delegati.

Per quanto si riferisce ai procedimenti introdotti anteriormente all'entrata in vigore, risulta senz'altro applicabile la vecchia normativa, quindi non sorgono problemi circa l'utilizzabilità dei vecchi elenchi. Resta però fermo il fatto che, una volta formato il nuovo elenco, ove si affacciasse la necessità di nominare (o sostituire) i professionisti nelle vecchie procedure, quelle dunque instaurate prima del 1° marzo 2023, si attingerà al nuovo elenco, posto che ad ogni effetto il primo sarà ormai sostituito dal nuovo e risulterà dunque del tutto inefficace.

Riferimenti: D'ARRIGO, *La gestione del nuovo elenco dei professionisti delegati*, su *In Executivis*, pubbl. 25 luglio 2022; MAROLLO, *Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*, in *Codice commentato delle esecuzioni civili*, (a cura di) Arieta-De Santis-Didone, 2016, 1422 ss; *si vis* CRIVELLI, *Criteri di conferimento della delega ai professionisti e obbligo di rotazione degli incarichi*, su *ilProcessocivile*, pubbl. 26 gennaio 2017, *id.*, *Il nuovo elenco dei delegati e custodi: lart. 179-ter, disp att. c.p.c., dopo la riforma Cartabia*, in *Giust. Civ.*, pubbl. 6 marzo 2023